

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 8

Riunione del 21 ottobre 2009

04.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ROBERTO MENCULINI**
- **ADS Pallavolo Libertas Perugia n.p. del presidente p.t.;**
- **Aldo Valiani, n.q. Presidente p.t. ADS Pallavolo Libertas Perugia**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Massimo Baldi - Componente - estensore
- Avv. Elio Albanese - Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva:

a) il sig. Roberto Menculini, per avere, nonostante fosse già tesserato per la A.S.D. Etruria Volley, sottoscritto per la stagione 2008-2009 un modulo F di primo tesseramento per la società ADS Pallavolo Libertas Perugia, disputando gare ufficiali nella stagione 2008-9 sia con la ASD Etruria Volley che con l'ADS Pallavolo Libertas Perugia, con ciò configurando l'ipotesi di doppio tesseramento, e per avere altresì, in data 12 maggio 2009, tentato nuovamente di aggirare la normativa FIPAV sul tesseramento, tramite l'invio da parte della ADS Pallavolo Libertas Perugia alla Fipav di un nuovo modello di tesseramento riguardante l'atleta Roberto Mencolini (invece che Roberto Menculini), avente però la medesima data di nascita di Roberto Menculini, tesseramento successivamente mai perfezionatosi. Con violazione dell'Art. 10 statuto Fipav, dell'art. 17 comma 3, Statuto Fipav, degli artt. 19 comma 2, 30 e 31 RAT FIPAV;

b) ADS Pallavolo Libertas Perugia nella persona del presidente P.T. per avere, in data 12 maggio 2009, tentato di aggirare la normativa FIPAV sul tesseramento, tramite l'invio alla Fipav di un modello di tesseramento riguardante l'atleta Roberto Mencolini (invece che Roberto Menculini), avente però la medesima data di nascita di Roberto Menculini, essendo lo stesso tesserato per altro sodalizio, tesseramento successivamente mai perfezionatosi. Con violazione dell'Art. 9 statuto Fipav, dell'art. 17 comma 3, Statuto Fipav, degli artt. 30 e 31 RAT FIPAV, dell'art. 2 RAT Fipav, ed in virtù di quanto disposto dall'art. 55, Reg. Giur. Fipav;

c) sig. Aldo Valiani, n.q. presidente p.t. ADS Pallavolo Libertas Perugia, per avere, in data 12 maggio 2009, tentato di aggirare la normativa FIPAV sul tesseramento, tramite l'invio alla Fipav di un modello di tesseramento riguardante l'atleta Roberto Mencolini (invece che Roberto Menculini), avente però la medesima data di nascita di Roberto Menculini, essendo lo stesso tesserato per altro sodalizio, tesseramento successivamente mai perfezionatosi. Con violazione dell'Art. 9 statuto Fipav, dell'art. 17 comma 3, Statuto Fipav, degli artt. 30 e 31 RAT FIPAV, dell'art. 2 RAT Fipav, ed in virtù di quanto disposto dall'art. 55, Reg. Giur. Fipav.

Dal fascicolo depositato in atti, emergeva:

a) che il sig. Menculini aveva militato per oltre 10 anni nel sodalizio ASD Etruria Volley;

b) che durante la sua militanza in detto sodalizio, lo stesso aveva fornito dati anagrafici non corretti (segnatamente risultava aver dichiarato quale luogo di nascita Perugia - pur essendo nato a Foligno- e, ovviamente, anche il codice fiscale risultava diverso da quello corretto-);

c) che nel novembre 2008, il sig. Menculini si era tesserato per la ASD Libertas Perugia, fornendo a tal fine dati corretti ed aveva iniziato a giocare per detto sodalizio nella stagione agonistica 2008/9;

d) che di tali circostanze erano venuti a conoscenza gli organi periferici della Fipav- che avevano sanzionato il sodalizio con la perdita di tutte le partite disputate dal Menculini- e dall'ufficio tesseramento centrale, il quale aveva annullato il secondo tesseramento con la ASD Libertas Perugia;

./.

e) che nel maggio 2009, la ASD Libertas Perugia, aveva tentato di iscriverne nuovamente- via internet- il Menculini tra i propri tesserati, fornendo dati anagrafici falsi- il nominativo dato era Mencolini- al fine di trarre in inganno il sistema telematico, ma che tale tentativo era fallito.

Durante le indagini condotte dalla Procura Federale Fipav, il sig. Menculini, faceva pervenire una memoria difensiva, nella quale evidenziava di aver ravvisato un errore nel proprio cartellino, e di aver corretto i dati, procedendo ad una nuova iscrizione- questa volta corretta.

Anche il sodalizio incolpato ed il suo presidente, facevano pervenire una memoria nella quale evidenziavano di essere anche loro vittime del comportamento scorretto del Menculini, in quanto alcuna notizia era stata loro fornita in ordine ad un precedente tesseramento dello stesso, nè il sodalizio avrebbe potuto reperire informazioni su tale aspetto facendo una indagine nel database dei tesserati Fipav, posto che i dati forniti dal Menculini alla ASD Etruria Volley erano falsi e, quindi, effettuando detta indagine con i dati corretti, il nominativo dell'atleta non sarebbe risultato corrispondente a quello di alcun tesserato presso altri sodalizi.

Sul secondo capo di incolpazione provvisoria, il sodalizio evidenzia come in realtà alcun comportamento scorretto potesse essere ravvisato in capo allo stesso, posto che tali tentativi di nuovo tesseramento erano solo finalizzati a comprendere se il sistema internet funzionava correttamente o meno e a non incorrere nuovamente in errore nel caso in cui nella stagione successiva gli addetti al tesseramento avessero voluto tesserare il Menculini.

All'udienza del 21 ottobre 2009 era presente il sostituto Procuratore federale Avv. Tobia, il quale confermava la proposta di sanzioni della Procura, segnatamente la sospensione da ogni attività federale per mesi 12 a carico del Menculini e la sospensione di mesi 3 (tre) per il presidente sig. Aldo Valiani ed € 500,00 (cinquecento/00.) di multa per la ASD Pallavolo Libertas Perugia.

./.

Era presente il sig. Menculini, il quale evidenziava di essere rimasto vittima di un incidente sportivo che, inizialmente, gli aveva precluso la possibilità di prender parte al campionato 2008/9 con la ASD Etruria Volley e di aver richiesto a quest'ultima di non tesserarlo per quella stagione. Nel novembre 2008, tuttavia, ristabilitosi, chiedeva alla ASD Etruria Volley se era stato tesserato e, ricevuta risposta negativa, si tesserava per il nuovo sodalizio.

Era presente per gli altri incolpati, l'Avv. Roberto Paradisi, il quale illustrava la propria difesa, già formalizzata in sede di memoria difensiva.

La Commissione Giudicante Nazionale

letti gli atti e considerate le osservazioni della Procura Federale, rileva come gli elementi raccolti siano idonei a corroborare un giudizio di colpevolezza in capo agli incolpati.

Segnatamente, per quanto attiene al capo di incolpazione relativo al Menculini- che in realtà contiene in sè due diversi fatti contestati- è possibile affermare la disciplinare responsabilità dell'atleta solo per il primo (doppio tesseramento).

Infatti, è una circostanza incontrovertibile che il Menculini sia stato tesserato per oltre due lustri con la ASD Etruria Volley. Pertanto, anche nell'ipotesi dallo stesso sostenuta di aver richiesto al suo vecchio sodalizio di non essere tesserato per la stagione 2008/9, egli avrebbe dovuto comunque sincerarsi di tale eventuale mancato rinnovo del suo tesseramento presso la FIPAV verificando i dati forniti e contenuti nella documentazione in suo possesso, prima di tesserarsi nuovamente presso altro sodalizio.

Tale omissione, anche nell'eventualità che sia avvenuta per pura negligenza, configura una condotta disciplinarmente rilevante- seppur a titolo di colpa-, posto che a mente dell'art. 55 RAT "*gli associati, i loro dirigenti e i tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di colpa o dolo*".

Per quanto riguarda il secondo fatto contestato- concorso con il sodalizio nella nuova richiesta on line di tesseramento del 12 maggio 2009- alcun elemento, documentale o di altra natura, conduce a ritenere che il Menculini fosse consapevole di tale condotta posta in essere dai dirigenti della ASD Libertas Perugia - prova ne sia, l'assenza della propria sottoscrizione nel modulo di tesseramento del 12.5.2009 versato in atti-.

A tal proposito, considerata la gravità del fatto, le circostanze in essere, la collaborazione prestata dal Menculini nel corso delle indagini, nonché l'età dello stesso, questa commissione ritiene di sanzionare l'atleta con la sospensione di mesi due da ogni attività federale.

Per quanto attiene al capo di incolpazione relativo al sodalizio ed al suo presidente, premettendo che gli stessi sono stati tratti a giudizio solo per l'episodio del 12 maggio 2009- tentativo di tesserare nuovamente on line il Menculini, fornendo dati falsi- è possibile affermare la disciplinare responsabilità degli incolpati per i seguenti motivi.

La difesa degli incolpati si è soffermata sul problema relativo al doppio tesseramento che, tuttavia, non è stato contestato in questa sede agli stessi e, pertanto, le censure ivi evidenziate vanno stralciate, in quanto inconferenti.

Relativamente al tentativo di tesserare nuovamente on line il Menculini, fornendo per tale atto dati falsi al fine di aggirare le norme sul tesseramento on-line e far cadere in errore il sistema, è pacifico che tale condotta si ponga in contrasto con i doveri di probità e correttezza sportiva, in quanto già ex se illecita e non ammessa dall'ordinamento sportivo.

Non a caso la difesa del sodalizio si sofferma sulla presunta assenza di elemento soggettivo- carenza di dolo o colpa- in quanto, a dire della stessa, la Procura avrebbe dovuto fornire la prova della volontà fraudolenta del presidente del sodalizio, volta ad aggirare il sistema operativo on-line.

Tale affermazione appare astrattamente condivisibile ma non dimostrata laddove a fronte della incontrovertibile rilevabilità nel caso di specie dell'elemento soggettivo del dolo, ovvero della coscienza e volontà, da parte del sodalizio e del suo presidente, di immettere dei dati scorretti del sistema al fine di aggirarlo, alcuna prova viene fornita dal sodalizio dell'intento non illecito e/o non fraudolento della suddetta condotta.

È principio pacifico, anche nell'ordinamento statale, che se la prova in ordine all'elemento soggettivo dell'illecito deve essere fornita dalla procura- e nel caso di specie nostro tale prova è ravvisabile in re ipsa- la prova in ordine alla presenza di una scriminante o di un fatto contrario che escluda la presenza di tale elemento dovrà essere fornita dall'incolpato.

./.

Nel nostro caso alcuna prova (es. comunicazione preventiva o immediatamente successiva del sodalizio alla Fipav con la quale si comunicava l'intento di "mettere alla prova" il sistema per non incorrere in futuri errori) è stata fornita dagli incolpati.

La CGN, ritiene che per detta condotta, posta in essere sotto forma di tentativo, la sanzione vada contenuta, per il sodalizio in € 300,00 di multa e per il suo presidente in giorni 20 di sospensione da ogni attività federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, così come in narrativa evidenziati e, per l'effetto, condanna il sig. Roberto Menculini alla sospensione di mesi due da ogni attività federale; ADS Pallavolo Libertas Perugia nella persona del presidente P.T. alla sanzione pecuniaria di € 300,00; sig. Aldo Valiani, n.q. presidente p.t. ADS Pallavolo Libertas Perugia in proprio, alla sospensione di giorni 20 da ogni attività federale.

f.to IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Affisso il 30 OTTOBRE 2009